**Comune di Lema**
**Cancelleria comunale**
Via Alice Meyer 8, CH-6986 Novaggio

Novaggio, 12 ottobre 2026

Messaggio Municipale
05-2026

# Accompagnante il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lema

Ris. Mun. **958** | Data **19.10.2026**
Per analisi alla commissione della gestione e delle petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al vostro esame e alla vostra approvazione il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lema.

## 1. Quadro generale

Con l'aggregazione dei cinque precedenti Comuni e la costituzione del Comune di Lema, avvenuta nell'aprile 2025, i regolamenti già in vigore nei singoli ex Comuni sono stati ripresi dal nuovo Comune e mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunali che, una volta approvati, li abrogheranno e sostituiranno.
Nonostante le difficoltà iniziali legate alla disponibilità e alle caratteristiche degli spazi e delle piazze di raccolta presenti nei quartieri, con l'avvio del nuovo Comune il Municipio ha potuto procedere sin da subito all'unificazione del servizio.
L'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti permetterà di compiere un ulteriore importante passo nel processo di armonizzazione avviato con l'aggregazione, uniformando le disposizioni applicabili sull'intero territorio comunale e, in particolare, il sistema delle tasse per gli utilizzatori del servizio.
Attualmente, infatti, a seguito del mantenimento transitorio dei regolamenti precedentemente in vigore, i residenti dei cinque quartieri sono soggetti a sistemi tariffari differenti, con differenti ammontare delle tasse rifiuti applicate.
Il nuovo regolamento consentirà pertanto di introdurre un sistema tariffario unico per tutto il Comune di Lema, garantendo maggiore uniformità di trattamento tra gli utenti e una gestione del servizio coerente con il principio di causalità e di copertura dei costi previsto dalla legislazione cantonale.

## 2. Principi finanziari

Nella definizione delle nuove tasse il Municipio ha dovuto considerare la necessità di uniformare il sistema tariffario sull'intero territorio comunale, tenendo nel contempo conto delle caratteristiche e dei costi effettivi del servizio di raccolta rifiuti.
Gli importi proposti non rappresentano pertanto una semplice media delle tasse precedentemente applicate nei cinque ex Comuni, bensì sono stati determinati sulla base di una valutazione dei costi complessivi del servizio, delle diverse tipologie di utenti e dei quantitativi di rifiuti prodotti.
Il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve, per legge, finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. A tale proposito, l'art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC) stabilisce espressamente che lai raccolta ed eliminazione dei rifiuti

devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso e che, a tale scopo, il Comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.
Il medesimo articolo prevede inoltre che tutti i costi e i ricavi relativi a questo servizio siano iscritti in uno specifico centro di costo e che l'eccedenza annuale di costi o ricavi venga attribuita integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.
Il presente regolamento permetterà al Municipio di emanare la relativa ordinanza municipale, nella quale saranno stabiliti gli importi delle singole categorie tassate. La nuova tassa base è stata pertanto concepita in modo da garantire una copertura adeguata dei costi del servizio e, nel contempo, consentire il necessario rifinanziamento del Fondo eliminazione rifiuti, nel rispetto del principio dell'autofinanziamento.
Nell'ambito della definizione del nuovo sistema tariffario, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la tassa base e la tassa sul quantitativo, il Municipio ha inoltre avuto modo di confrontarsi con il Sorvegliante dei prezzi, sottoponendo alla sua valutazione i criteri adottati per la determinazione delle nuove tariffe. Il confronto ha permesso di verificare l'impostazione del sistema tariffario e di tenere conto, nella definizione degli importi proposti, anche delle esigenze di proporzionalità e di equità nei confronti degli utenti.
L'introduzione di un sistema tariffario unico comporterà inevitabilmente, rispetto alla situazione attuale, che per alcuni utenti l'importo della tassa risulterà superiore e per altri inferiore a quello finora applicato nei rispettivi quartieri. Tale effetto è una conseguenza dell'obiettivo di uniformare il sistema e di applicare criteri tariffari uguali a tutti gli utilizzatori del servizio sull'intero territorio comunale.
Le nuove tariffe sono state pertanto definite ricercando un equilibrio tra l'esigenza di garantire il finanziamento integrale del servizio, il rispetto del principio di causalità e la necessità di assicurare un trattamento il più possibile uniforme ed equo a tutti gli utilizzatori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si invita il Consiglio comunale a voler

**RISOLVERE**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lema, allegato al presente messaggio municipale;
2. L'entrata in vigore del regolamento è fissata al 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione enti locali e il completamento delle procedure previste dalla legge.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti degli ex Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio, nonché le disposizioni comunali incompatibili con il nuovo testo.
4. Il Municipio è incaricato di procedere alle pubblicazioni di legge, di sottoporre il regolamento all'approvazione della Sezione enti locali e di adottare la relativa ordinanza municipale di applicazione.

**Per il Municipio**

**Il Sindaco** Andrea Pozzi

MUNICIPIO LEMA

**Il segretario** Igor Negri

Comune di Lema

# Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

ottobre 2026

# Sommario

**TITOLO I** **3**
**Norme generali** **3**
Art. 1 Campo di applicazione ... 3
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti ... 3
Art. 3 Compiti del Comune ... 3
Art. 4 Definizioni ... 3
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti ... 4
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna ... 4
Art. 7 Divieti ... 4

**TITOLO II** **5**
**Organizzazione del servizio di raccolta** **5**
Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani ... 5
Art. 9 Utenti autorizzati ... 5
Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizioni ... 5
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta ... 5
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta ... 6
Art. 13 Sospensione del servizio ... 6

**TITOLO III** **6**
**Finanziamento** **6**
Art. 14 Principio ... 6
Art. 15 Tassa base ... 6
Art. 16 Tassa sul quantitativo ... 8
Art. 17 Altre tasse causali ... 8
Art. 18 Esigibilità ... 8

**TITOLO IV** **9**
**Norme finali** **9**
Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione ... 9
Art. 20 Rimedi giuridici ... 9
Art. 21 Contravvenzioni ... 9
Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione ... 10

# Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

## TITOLO I
## Norme generali

### Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Lema nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

### Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Nello specifico il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

2. Il Comune può collaborare su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale o regionale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

### Art. 3 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

2. Il Municipio può sottoscrivere specifici accordi per affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi, mantenendo un ruolo di controllo dello svolgimento delle attività, in conformità dei principi espressi.

3. Autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

### Art. 4 Definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono considerati tali:
   a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
   b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
   c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio, o ad un trattamento speciale.

2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti**

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

2. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

3. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

4. I rifiuti industriali e aziendali non consegnabili presso il Servizio comunale devono essere smaltiti a spese del detentore secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

6. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna**

1. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di 1 anno e può essere rinnovata.

2. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiori rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata (a titolo di esempio, non esaustivo: svuotamento completo di un'abitazione o di un magazzino).

3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio o il suo delegato può rifiutare la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

**Art. 7 Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

a) immettere rifiuti, anche se triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori di raccolta siano momentaneamente pieni (in questi casi l'utente deve posticiparne la consegna);
d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto, in caminetti, in stufe o in bidoni;
e) consegnare ai punti/centri di raccolta le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

# TITOLO II
# Organizzazione del servizio di raccolta

**Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani**

1. Il Municipio organizza i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
   a) la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani;
   b) giorni e fasce orarie di apertura/uso dei punti/centri di raccolta.

2. In casi particolari il Municipio può modificare momentaneamente le disposizioni di cui al punto 1, informando debitamente la popolazione.

**Art. 9 Utenti autorizzati**

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti o soggiornanti e persone giuridiche aventi attività nel Comune.

2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Lema non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

**Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizioni**

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei contenitori adibiti al loro specifico scopo.

2. Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

3. Per complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, istituti, strutture alberghiere o ospedaliere che producono un volume di rifiuti maggiore di 1'000 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei singoli privati.

4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta.

**Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta**

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
   a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
   b) apparecchi refrigeranti;
   c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
   d) veicoli da rottamare;
   e) rifiuti edili;
   f) cadaveri e carcasse animali, scarti di macelleria;
   g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
   h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
   i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
   j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
   k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
   l) pneumatici;
   m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;

n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincature;
o) veleni;
p) emulsioni e miscele bituminose;
q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini, stufe e caldaie.

2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

**Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta**

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Art. 13 Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

## TITOLO III
## Finanziamento

**Art. 14 Principio**

1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tasse sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

2. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

3. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

**Art. 15 Tassa base**

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
a) quelli amministrativi e del personale;
b) di informazione e sensibilizzazione;
c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
d) di ammortamento degli investimenti imputabili al centro di costo del Servizio;
e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche residenti e giuridiche aventi attività nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie e case vuote.

3. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

4. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Persone fisiche:<br>economie domestiche composte<br>da una persona | da fr. | 100.00 | a fr. | 250.00 |
| Persone fisiche:<br>economie domestiche composte<br>da due o più persone | da fr. | 150.00 | a fr. | 350.00 |
| Persone fisiche (per unità abitativa)<br>proprietari di residenze secondarie | da fr. | 150.00 | a fr. | 350.00 |
| Persone fisiche (per unità abitativa)<br>case vuote | da fr. | 100.00 | a fr. | 250.00 |
| Esercizi pubblici: bar, ristoranti,<br>e altre strutture simili:<br>Tassa sui posti a sedere:<br>(Dati ufficiali delle autorizzazioni cantonali.<br>Ritenuto un minimo di fr. 150.00) | da fr. | 5.00 | a fr. | 20.00 |
| Alloggi (oltre al ristorante): | | | | |
| fino a 5 posti letto | da fr. | 150.00 | a fr. | 350.00 |
| da 6 a 10 posti letto | da fr. | 250.00 | a fr. | 450.00 |
| oltre 11 posti letto | da fr. | 500.00 | a fr. | 800.00 |
| Aziende artigianali, imprese, uffici, studi e attività varie: | | | | |
| solo titolare | da fr. | 100.00 | a fr. | 250.00 |
| da 2 a 5 collaboratori ETP * | da fr. | 300.00 | a fr. | 600.00 |
| da 6 a 10 collaboratori ETP * | da fr. | 500.00 | a fr. | 700.00 |
| da 11 a 30 collaboratori ETP * | da fr. | 800.00 | a fr. | 1'500.00 |
| oltre i 30 collaboratori ETP * | da fr. | 1'000.00 | a fr. | 2'000.00 |
| Piccoli negozi, chioschi | da fr. | 100.00 | a fr. | 250.00 |
| Aziende agricole: | | | | |
| fino a 10 UBG (Unità bestiame grande) | da fr. | 100.00 | a fr. | 250.00 |
| da 11 a 30 UBG | da fr. | 150.00 | a fr. | 350.00 |
| oltre 30 UBG | da fr. | 250.00 | a fr. | 450.00 |
| Ospedali, case anziani, scuole o altri<br>considerati quali istituti di<br>interesse pubblico | da fr. | 800.00 | a fr. | 1'500.00 |
| Clinica di riabilitazione EOC<br>(come da convenzione) | da fr. | 10'000.00 | a fr. | 35'000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Campeggio | da fr. | 600.00 | a fr. | 1'000.00 |
| Campeggio (Roulotte privata fissa) | da fr. | 30.00 | a fr. | 80.00 |
| | | | | |
| Depositi: | | | | |
| fino a 100 mq | da fr. | 50.00 | a fr. | 150.00 |
| ogni ulteriori 50 mq | da fr. | 50.00 | a fr. | 80.00 |

*Equivalente a tempo pieno (ETP):
Per "equivalente a tempo pieno (ETP)" si intende la somma delle percentuali di impiego del personale occupato nell'attività, rapportata a posti di lavoro al 100% compreso il titolare.

**Art. 16 Tassa sul quantitativo**

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusi i costi di raccolta) dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio.

2. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo, tramite ordinanza, sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato ogni anno.

3. Il Municipio può concedere delle agevolazioni per casi particolari con la fornitura di sacchi gratuiti; il criterio e il quantitativo sono regolati tramite ordinanza.

4. Le tasse sul quantitativo per il servizio raccolta dei rifiuti si intendono IVA inclusa.

**Art. 17 Altre tasse causali**

1. Per la consegna di grandi quantitativi di rifiuti vegetali può essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce tramite ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito.
   Per la consegna di rifiuti vegetali per giorno di apertura:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - fino a un metro cubo | | | Compreso nel servizio di base | |
| - per ogni ulteriore metro cubo | da fr. | 10.00 | a fr. | 50.00 |

2. Per la consegna di grandi quantitativi di rifiuti ingombranti può essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce tramite Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito.
   Per la consegna di rifiuti ingombranti per giorno di apertura:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - fino a un metro cubo | | | Compreso nel servizio di base | |
| - per ogni ulteriore metro cubo | da fr. | 10.00 | a fr. | 50.00 |

3. Per la consegna di grandi quantitativi di rifiuti inerti può essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce tramite Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito.
   Per la consegna di rifiuti inerti per giorno di apertura:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - fino a mezzo metro cubo | | | Compreso nel servizio di base | |
| - per ogni ulteriore mezzo metro cubo | da fr. | 10.00 | a fr. | 50.00 |

**Art. 18 Esigibilità**

1. L'importo della tassa base è inteso per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, questo importo viene prelevato *pro rata temporis*.

2. Le tasse base corrispondenti alle categorie che sono in locazione negli stabili presenti su tutto il territorio comunale, vengono prelevate dal Municipio al proprietario dello

stabile, quest'ultimo deve provvedere personalmente a riscuotere, da ogni inquilino, la corrispondente tassa base.

3. In generale tutte le tasse sono esigibili a 30 giorni dalla data di fatturazione.
Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

## TITOLO IV
## Norme finali

**Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione**

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in special modo per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli art. 66 e 67 LALIA.

3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

4. Se i rifiuti vengono smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

6. Il Municipio informa la popolazione con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento.

**Art. 20 Rimedi giuridici**

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2. Contro ogni decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 21 Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

**Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2027, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti dei quartieri di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio e ogni altra disposizione comunale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti in contrasto con esso.

**Per il Municipio**

| | |
|---|---|
| **Il Sindaco** | **Il segretario** |
| Andrea Pozzi | Igor Negri |